

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 16/05/2023) 12/07/2023, n. 19865, ordinanza, Pres. Sestini – Rel. Condello – A.A (avv. Tita) c. F. S (avv. Sampognaro) e U.

Azione revocatoria – Successione nel diritto controverso – Cessione del credito – Intervento del cessionario - Ammissibilità

*In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore nel diritto affermato in giudizio, poichè con la domanda ex art. 2901 c.c., si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.*

(Omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(Omissis)

3. La questione posta con il primo motivo - ossia se il cessionario del credito in relazione al quale è stata proposta la azione revocatoria possa o meno essere considerato successore a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nel diritto controverso - è stata già affrontata e risolta da questa Corte.

Non ignora il Collegio che sulla questione questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 29637 del 2017, richiamata dal ricorrente a sostegno del motivo di ricorso, ma il principio da essa enunciato deve ormai ritenersi superato da altra più recente sentenza che ha affermato che " il cessionario di un credito beneficia ope legis, in conseguenza della cessione, degli effetti dell'azione pauliana vittoriosamente esperita dal cedente" (Cass., sez. 3, 22/06/2022, n. 20315).

A siffatto approdo questa Corte è pervenuta sulla base della considerazione che, dal momento che anche l'actio pauliana ha la funzione di evitare la dispersione della garanzia patrimoniale ed il cessionario di un credito non è men creditore di quanto lo fosse il cedente, se si negasse al cessionario di avvalersi degli effetti della relativa domanda proposta dal suo dante causa, assumendo che la legittimazione resti in capo a quest'ultimo, si perverrebbe al risultato paradossale secondo cui il cedente, siccome non più titolare del credito tutelato, non potrebbe beneficiare degli effetti della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo, mentre il cessionario acquisterebbe un credito privo della garanzia perseguita con l'esercizio della revocatoria.

In altri termini, l'interpretazione propugnata dalla ricorrente avrebbe l'effetto di vanificare l'attività processuale svolta dal creditore cedente, dovendosi tenere conto che un atto in frode del creditore non cessa solo in dipendenza della circolazione del credito tutelato.

Sull'argomento questa Corte è ritornata anche più recentemente (Cass., sez. 3, 23/02/2023, n. 5649), ulteriormente precisando che "non è possibile configurare un diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto come suscettibile di autonoma considerazione, agli effetti dell'art. 111 c.p.c., rispetto al diritto di credito cui l'azione revocatoria accede quale strumento finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale di cui tale diritto gode ex art. 2740 c.c.. Chi agisce in revocatoria non fa valere un diritto diverso dal diritto di credito, ma propone un'azione a tutela dello stesso. La limitata funzione meramente conservativa della garanzia patrimoniale fa sì che, come detto, l'accertamento giudiziale del credito non costituisca presupposto, nè oggetto dell'azione revocatoria; ciò nondimeno la titolarità di un diritto di credito, anche sub



iudice, costituisce pur sempre condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore (Cass. n. 12975 del 30/06/2020 ; Cass., sez. 2, 04/11/2004, n. 21110). Ciò comporta che le vicende relative al credito vantato non rimangono prive di riflessi sull'azione revocatoria...".

Si è, quindi, chiarito che "la cessione del credito realizza un fenomeno di successione nel diritto legittimante all'azione revocatoria, dalla sostanza e dagli effetti del tutto analoghi a quelli che ha ogni ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso" e che "oggetto della successione, quale fenomeno processuale regolato dall'art. 111 c.p.c., non è propriamente o comunque non necessariamente una successione nel diritto sostanziale ma una successione nel diritto "affermato" in giudizio e, in tal senso, una successione nella qualità di parte"; spiegando, quindi, che "quando si controverte sul fondamento e l'accoglibilità dell'azione revocatoria si controverte pur sempre sul credito affermato; ciò, certo, non già ai fini di una tutela di accertamento o di condanna (il che esclude, come detto, la rilevanza di un pregiudiziale accertamento dell'esistenza, esigibilità e liquidità del credito stesso); il fatto però che lo si faccia con finalità meramente conservativa della garanzia patrimoniale non esclude che sia pur sempre il credito (affermato) il presupposto e il riferimento ultimo della tutela richiesta; più precisamente si controverte su una facoltà che costituisce contenuto proprio del diritto di credito, quella cioè di potersi soddisfare su un determinato bene presente nel patrimonio del debitore".

Alla stregua dei superiori principi, ai quali si intende dare continuità, il primo motivo è da rigettare, dovendosi ribadire che, in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore nel diritto affermato in giudizio, poichè con la domanda ex art. 2901 c.c., si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.

4. Dall'infondatezza del primo motivo non può che derivare anche il rigetto del secondo motivo.

Invero, la ritenuta sussistenza dell'interesse, in capo al cessionario del credito, ad intervenire nel giudizio, strettamente correlato alla titolarità del diritto di credito da tutelare con l'azione revocatoria, comporta che, pur in difetto di costituzione del creditore cedente (nel caso di specie, U.), non possa pervenirsi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che le ragioni di credito originariamente vantate da U. e poi cedute a F. S. risultano ancora contestate tra le parti e, soprattutto, ancora non soddisfatte.

Del tutto inconferente è, pertanto, il precedente di legittimità richiamato dal ricorrente (Cass. n. 12975/2020), che attiene alla diversa ipotesi in cui, sopravvenuto in corso di causa un giudicato che accerti l'inesistenza del credito, non sia più sussistente l'interesse all'azione revocatoria e non permanga l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore, e

ciò analogamente all'effetto che determinerebbe un fatto estintivo del diritto di credito posto a fondamento di una azione di adempimento.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.